


REGIONE SICILIANA

PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA

# COMUNE DI GIARDINI NAXOS



## *REGOLAMENTO*

# *COSAP*

**Approvato con delibera di C.C. n. 15 del 17 Aprile 2014**

# *INDICE*

<b>Capo Primo</b>	<b>NORME GENERALI</b>	<b>N pag.</b>
<i>Art. 1</i>	<i>Istituzione del canone</i>	4
<i>Art. 2</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	4
<i>Art. 3</i>	<i>Tipologia delle occupazioni e durata</i>	4
<i>Art. 4</i>	<i>Oggetto del canone ed esclusioni</i>	5
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetti obbligati al pagamento del canone</i>	6
<i>Art. 6</i>	<i>Responsabile gestionale del canone</i>	6
<b>Capo Secondo</b>	<b>PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO</b>	
<i>Art. 7</i>	<i>Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione</i>	7
<i>Art. 8</i>	<i>Domanda di concessione o autorizzazione</i>	7
<i>Art. 9</i>	<i>Rilascio della concessione o autorizzazione</i>	8
<i>Art. 10</i>	<i>Contenuto della concessione o autorizzazione</i>	8
<i>Art. 11</i>	<i>Obblighi del titolare del provvedimento</i>	8
<i>Art. 12</i>	<i>Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione</i>	9
<i>Art. 13</i>	<i>Rinuncia all'occupazione</i>	9
<i>Art. 14</i>	<i>Decadenza della concessione o autorizzazione</i>	10
<i>Art. 15</i>	<i>Nuova concessione o autorizzazione per subentro</i>	10
<i>Art. 16</i>	<i>Rinnovo della concessione o autorizzazione</i>	11
<i>Art. 17</i>	<i>Occupazioni d'urgenza</i>	11
<i>Art. 18</i>	<i>Occupazioni abusive</i>	11
<b>Capo Terzo</b>	<b>TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE</b>	
<i>Art. 19</i>	<i>Misura delle occupazioni</i>	13
<i>Art. 20</i>	<i>Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali</i>	15
<i>Art. 21</i>	<i>Determinazione della tariffa di base</i>	15
<i>Art. 22</i>	<i>Determinazione del canone</i>	17
<i>Art. 23</i>	<i>Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi</i>	18
<b>Capo Quarto</b>	<b>PUBBLICI ESERCIZI OCCUPAZIONI MEDIANTE ALLESTIMENTI DI STRUTTURE STAGIONALI E/O</b>	

	<b>PERMANENTI NEL TERRITORIO COMUNALE</b>	
<i>Art. 24</i>	<i>Oggetto, definizioni, tipologie</i>	<i>19</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Criteri di regolamentazione per occupazione attrezzata di suolo</i>	<i>21</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Caratteristiche e limiti per l'occupazione attrezzata di suolo</i>	<i>21</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Pubblicità su elementi componenti l'occupazione</i>	<i>25</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Lavori nel sito o nel sottosuolo dell'occupazione attrezzata di suolo</i>	<i>25</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi dell'occupazione attrezzata di suolo</i>	<i>26</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Manutenzione degli elementi dell'occupazione attrezzata di suolo</i>	<i>26</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Tipologie materiali dell'occupazione attrezzata di suolo</i>	<i>27</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Attività</i>	<i>33</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Concessione per le attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande</i>	<i>33</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Documentazione progettuale</i>	<i>35</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Concessione su aree demaniali marittime</i>	<i>36</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Autorizzazioni e concessione per attività artigianali ed esercizi commerciali</i>	<i>36</i>
<i>Art. 37</i>	<i>Rinnovo della concessione</i>	<i>38</i>
<i>Art. 38</i>	<i>Revoca modifica o sospensione concessione</i>	<i>38</i>
<i>Art. 39</i>	<i>Deroghe</i>	<i>40</i>
<b>Capo Quinto</b>	<b>ESENZIONI-MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO-SANZIONI –DIFFIDA AD ADEMPIERE-INGIUNZIONI</b>	
<i>Art. 40</i>	<i>Esenzioni</i>	<i>41</i>
<i>Art. 41</i>	<i>Modalità e termini di pagamento</i>	<i>41</i>
<i>Art. 42</i>	<i>Penalità, indennità, sanzioni</i>	<i>42</i>
<i>Art. 43</i>	<i>Definizione agevolata della penale</i>	<i>42</i>
<i>Art. 44</i>	<i>Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento</i>	<i>43</i>
<i>Art. 45</i>	<i>Riscossione coatta</i>	<i>43</i>
<i>Art. 46</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>43</i>
<b>Capo Sesto</b>	<b>NORME FINALI-PUBBLICITA'-ENTRATA IN VIGORE</b>	
<i>Art. 47</i>	<i>Norme finali</i>	<i>44</i>
<i>Art. 48</i>	<i>Pubblicità</i>	<i>44</i>
<i>Art. 49</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>44</i>

ELENCO VIE

ALL. . A  
 ALL. B  
 ALL. C  
 ALL. D

# CAPO PRIMO

## Norme generali

### Art. 1

#### Istituzione del Canone

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

### Art. 2

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. In particolare vengono disciplinate:

- le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
- la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
- le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
- le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
- la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penali e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
- i rimborsi e le relative procedure.

### Art. 3

#### Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.

3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno.

4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

#### Art. 4

### Oggetto del Canone ed esclusioni

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

2. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, compresi impianti, condutture e cavi.

3. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:

a)	Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
b)	Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
c)	Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.
d)	Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
f)	Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
g)	Occupazioni effettuate con tende solari.
h)	Occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersona.
i)	Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
l)	Occupazioni di aree cimiteriali.
m)	Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
n)	Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore.
o)	Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie.
p)	Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap.
q)	Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, A. S. L. e rappresentanze consolari, nonché da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. "c" del DPR n. 917 del 22.12.1986 e ss. modifiche ed integrazioni;
r)	Passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.

s)	Occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, salvo quanto disposto all'art. 20, commi 2, 3, 4 e 5.
t)	Occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
u)	Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune.
v)	Manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
z)	Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.
aa)	Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
bb)	Le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap.

### **Art. 5**

#### **Soggetti obbligati al pagamento del Canone**

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.
2. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il Canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parte uguali dai titolari delle licenze.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione.

### **Art. 6**

#### **Responsabile gestionale del Canone**

1. Il responsabile della attività gestionale del Canone disciplinato dal presente regolamento è il dipendente preposto allo specifico Servizio o il responsabile del settore.

# **CAPO SECONDO**

## **Procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione per occupazioni di suolo pubblico**

### **Art. 7**

#### **Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.
2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

### **Art. 8**

#### **Domanda di concessione o autorizzazione**

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al competente Ufficio Comunale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.
2. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve contenere i seguenti elementi:
  - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
  - se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
  - indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
  - individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
  - misura dell'occupazione;
  - durata e modalità d'uso dell'occupazione;
  - dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione.

## **Art. 9**

### **Rilascio della concessione o autorizzazione**

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge.
2. Il provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta.

## **Art. 10**

### **Contenuto della concessione o autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
  - a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
  - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
  - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
  - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
  - e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
  - f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
  - g. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
  - h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
2. Al provvedimento, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone sottoscritto, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal responsabile di cui all'art. 6.

## **Art. 11**

### **Obblighi del titolare del provvedimento**

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
  - a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessioni o autorizzati;
  - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento;
  - c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
  - d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate
  - e. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
  - f. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
  - g. provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;

- h. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- i. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- j. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;

## **Art. 12**

### **Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio Comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione. Al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione.
5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

## **Art. 13**

### **Rinuncia all'occupazione**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi.

4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi di cui all'art. 43 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

#### **Art. 14**

##### **Decadenza della concessione o autorizzazione**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio Comunale che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:

a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;

b. in caso di mancato pagamento del Canone

c. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;

2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

#### **Art. 15**

##### **Nuova concessione o autorizzazione per subentro**

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

2. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

## **Art. 16**

### **Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Ufficio Comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
2. La domanda di cui al comma 1° dovrà essere prodotta almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.

## **Art. 17**

### **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
  - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art.29 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
  - b. dare immediata, e comunque non oltre due ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
  - c. presentare la domanda di cui all'art. 8 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

## **Art. 18**

### **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile.

# CAPO TERZO

## Tariffa – Determinazione del canone e criteri di applicazione

### Art. 19 Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro,. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 22 ed il totale è arrotondato al metro superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

<b>A</b>	<b>PASSO CARRABILE</b>
	Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni.
<b>B</b>	<b>ACCESSO A RASO</b>
	Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.

<b>C</b>	<b>OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO</b>
	Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
<b>D</b>	<b>AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE O SIMILI</b>
	Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
<b>E</b>	<b>AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO</b>
	Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del Canone, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.
<b>F</b>	<b>DISTRIBUTORI DI CARBURANTI</b>
	Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.
<b>G</b>	<b>AREE MERCATALI E POSTEGGI</b>
	Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
<b>H</b>	<b>OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.</b>
	Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. Sull'importo da corrispondere si applica la riduzione pari all' 80%.
<b>I</b>	<b>OCCUPAZIONI ECCEDENTI 1.000 MQ.</b>
	Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 25 per cento.
<b>L</b>	<b>OCCUPAZIONI REALIZZATE PER LA POSA DI TAVOLI E SEDIE DA PARTE DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.</b>
	Le occupazioni di suolo pubblico sono concesse temporaneamente solo per il periodo che va da aprile ad ottobre, per le attività ricadenti sull'area demaniale marittima, per le attività ricadenti su suolo comunale per un massimo di 11 mesi , nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
<b>M</b>	<b>OCCUPAZIONE PER CARICO E SCARICO BAGAGLI ATTIVITA' ALBERGHIERE</b>
	Le occupazioni suolo per carico e scarico bagagli sono concesse con le modalità di cui alla delibera di G.M n . 98 del 11.10.2013

## Art. 20

### Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n. 4 categorie di cui agli allegati "A" "B" "C" "D".

## Art. 21

### Determinazione della tariffa di base

1. La tariffa base, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, è comprensiva del valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività:

### OCCUPAZIONI TEMPORANEE

<b>A</b>	<b>OCCUPAZIONI TEMPORANEE</b>
	Per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, con tavoli e sedie da parte di esercizi commerciali. La misura di tariffa al giorno per metro quadrato è di: Euro 0,25 cat. 1^; Euro 0,20 cat. 2^; Euro 0,20 cat. 3^; Euro 0,15 cat. 4^;
<b>B</b>	<b>OCCUPAZIONI IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI</b>
	La misura di tariffa giornaliera per metro quadrato è di : 1^ categoria euro 3,09; 2^ categoria euro 2,36; 3^ categoria euro 1,62; 4^ categoria euro 0,92;
<b>C</b>	<b>OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI</b>
	La misura di tariffa giornaliera per metro quadrato è di: 1^ cat. euro 0,61; 2^ cat. euro 0,47; 3^ cat. euro 0,32; 4^ cat. euro 0,18;
<b>D</b>	<b>OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ EDILIZIA</b>
	La misura giornaliera per metro quadrato è di: cat. 1^ euro 1,50; cat. 2^ euro 1,20; cat. 3^ euro 1,00; cat. 4^ euro 0,80; Alla misura giornaliera va aggiunto il canone relativo al deposito cauzionale PARI AD EURO 5,16 AL MQ.
<b>E</b>	<b>OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI QUALSIASI NATURA</b>
	La misura giornaliera per metro quadrato è di: cat. 1^ euro 2,06 cat. 2^ euro 1,57 cat. 3^ euro 1,08 cat. 4^ euro 0,61

<b>F</b>	<b>OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI</b>
	La misura giornaliera per metro quadrato è di: cat. 1^ euro 1,50 cat. 2^ euro 1,25 cat. 3^ euro 1,00 cat. 4^ euro 0,80
<b>G</b>	<b>OCCUPAZIONI REALIZZATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI</b>
	La misura giornaliera per metro quadrato è di: 1^ cat. euro 1,50 2^ cat. euro 1,30 3^ cat. euro 1,10 4^ cat. euro 1,00

### OCCUPAZIONI PERMANENTI

<b>A</b>	<b>OCCUPAZIONI PERMANENTI DI QUALSIASI NATURA</b>
	La tariffa annua per metro quadrato è di: 1^ cat. euro 45,00 2^ cat. euro 40,00 3^ cat. euro 35,00 4^ cat. euro 30,00
<b>B</b>	<b>OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI</b>
	La tariffa annua per metro quadrato è di: 1^ cat. euro 20,00 2^ cat. euro 18,00 3^ cat. euro 16,00 4^ cat. euro 14,00
<b>C</b>	<b>OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE E RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SU SUOLO PUBBLICO</b>
	La tariffa annua per metro quadrato è di: 1^ cat. euro 7,90 2^ cat. euro 7,02 3^ cat. euro 6,19 4^ cat. euro 5,26
<b>D</b>	<b>OCCUPAZIONI AREE DI SOSTA TAXI</b>
	La tariffa annua per metro quadrato è di: 1^ cat. euro 26,33 2^ cat. euro 23,44 3^ cat. euro 20,55 4^ cat. euro 17,55
<b>E</b>	<b>OCCUPAZIONE DISTRIBUTORI DI CARBURANTE</b>
	La tariffa annua per metro quadrato è di: 1^ cat. euro 26,33 2^ cat. euro 23,44 3^ cat. euro 20,55 4^ cat. euro 17,55

<b>F OCCUPAZIONI PER CARICO E SCARICO BAGAGLI</b>		
La tariffa annua per metro quadrato è di:		
<b>B&amp;b e alberghi 1 stella</b>	<b>Alberghi 2 e 3 stelle</b>	<b>Alberghi 4 e 5 stelle</b>
1 cat. 50,00 al mq	1 cat. 60,00 al mq	1 cat. 70,00 al mq
2 cat. 45,00 al mq	2 cat. 55,00 al mq	2 cat. 65,00 al mq
3 cat. 40,00 al mq	3 cat. 50,00 al mq	3 cat. 60,00 al mq
4 cat. 35,00 al mq	4 cat. 45,00 al mq	4 cat. 55,00 al mq
<b>G OCCUPAZIONI REALIZZATE PER SVOLGIMENTO MERCATI</b>		
La tariffa annua per metro quadrato è di:		
1^ cat. euro 1,50		
2^ cat. euro 1,25		
3^ cat. euro 1,00		
4^ cat. euro 0,80		

2) Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria di strada, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa base corrispondente alla categoria più elevata.

## **Art. 22**

### **Determinazione del Canone**

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 23 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 21) per la misura dell'occupazione (art. 19). In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione.
3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 21) per la misura dell'occupazione (art. 19), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
4. Il canone per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la tariffa di base (art. 21) , per la misura di ciascuna piazzola. Il canone così ottenuto sarà ripartito in parti uguali fra i titolari delle licenze a cui sono riservati i posteggi.
5. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

6. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento della Amministrazione Comunale.
7. Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
8. Per ragioni di economicità non si procederà a richiedere il Canone per importi pari o inferiori a € 20,00.
9. L'occupazione attrezzata di suolo su aree pubbliche o di uso pubblico è soggetta al regolamento relativo all'applicazione della COSAP, oltre al pagamento della tassa giornaliera dei rifiuti.
10. Per le aree non di proprietà comunale, si applicherà solo la tassa giornaliera dei rifiuti.
11. Per i locali già in precedenza autorizzati ad installare strutture fisse e chiuse lateralmente sarà applicata la tariffa di occupazione permanente di cui all'art. 21 punto del presente regolamento.

### **Art. 23**

#### **Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,77 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno, a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

## CAPO QUARTO

# Publici esercizi -occupazione mediante allestimenti di strutture stagionali e/o permanenti nel territorio comunale, aree demaniali e negli spazi pedonali del Comune di Giardini Naxos

### Art. 24

#### Oggetto, definizione e tipologie

1. *Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo definitivo e temporaneo, di elementi di varia tipologia, classificati nei seguenti articoli.*

2. *Il punto di partenza consiste nel porre l'attenzione sul concetto tradizionale di occupazione attrezzata di suolo ribadendo che esso, dovrà essere costituito unicamente dai suoi elementi compositivi originali, ovvero il tavolino e la sedia, il tradizionale ombrellone con funzione protettiva nei confronti degli eventi atmosferici e l'impiego di elementi di protezione per la sicurezza dei clienti dal traffico veicolare.*

*Questi quattro elementi costituenti la struttura dovranno rispettare i seguenti criteri fondamentali:*

- *Semplicità - Leggerezza - Trasparenza - Uniformità*

*Questi principi sono finalizzati a garantire una percezione visiva unitaria ed omogenea delle strade e delle piazze/slarghi in cui si collocano le occupazioni attrezzate di suolo, eliminare, o quantomeno disincentivare, le barriere sia visive che fisiche che provocano quell'effetto indesiderato di appesantimento della struttura e di chiusura nei confronti dell'ambiente urbano esterno, promuovere l'impiego di elementi di protezioni di sicurezza e di copertura semplici in grado di prevenire eventuali incidenti e garantire protezione dal traffico veicolare e dagli agenti atmosferici senza tuttavia produrre impatto visivo ed estetico, e non da ultimo consentire la rimozione rapida e facile di tutti gli elementi della struttura in caso di eventi e manifestazioni interessanti le vie, piazze e/o slarghi e comunque in tutti i casi di urgenza e necessità.*

3. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per occupazione attrezzata di suolo si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato, gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio all'aperto, annesso ad un'attività commerciale, ad un locale di pubblico esercizio che somministra alimenti e bevande, nonché dirimpetto i laboratori artigianali di preparazione di prodotti alimentari destinati al consumo diretto, con lo scopo di soddisfare le esigenze delle attività cui sono collegate (quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, panifici, birrerie, pub), in risposta alla crescente richiesta di offerta turistica, senza che questo crei un incremento stabile della capacità insediativa.

Le strutture, come sopra definite, debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da "precarietà e facile amovibilità", in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Conseguentemente, essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per l'attività commerciale, o per i laboratori artigianali o per le attività che somministrano alimenti e bevande. Dette occupazioni possono anche essere autorizzate sulla strada, nella parte della stessa destinata alla sosta dei veicoli, esclusa dalla carreggiata stradale o corsia di marcia dei veicoli, con apposita Ordinanza Sindacale che ne prevede la delimitazione come previsto dal Vigente C.d.S.. A salvaguardia degli utilizzatori e di tutto ciò che verrà posizionato in detta area, dovrà essere posta in essere una barriera c.d. "di protezione" costituita da vasi fioriere del tipo previste nel presente Regolamento all'art. 31 comma 3.

4. L'autorizzazione per l'occupazione del suolo sarà temporanea per il periodo compreso tra il 02 Aprile e il 31 Ottobre per tutti i pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande, le attività commerciali e artigianali ricadenti su aree pubbliche e demaniali e precisamente sul lungomare Tysandros, Via Naxos, Via Calcide Eubea e Lungomare Schisò; di anno in anno il periodo dell'occupazione del suolo pubblico potrà essere modificato con ordinanza sindacale.

Per tutte le altre vie, piazze o slarghi dell'area comunale, è possibile su richiesta usufruire del suolo pubblico per un massimo di 11 mesi nel periodo compreso tra il 01 Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'autorizzazione per l'occupazione del suolo è vincolata al parere espresso dal Comando di Polizia Municipale che deve essere rilasciato in rispetto di quanto previsto dal Vigente C.d.S. e da quanto previsto nel presente Regolamento.

Ogni esercizio commerciale, può richiedere la concessione del suolo pubblico, per tutto il periodo suddetto o per periodi diversi, sempre compresi tra le date su menzionate e la tassa per occupazione suolo sarà commisurata all'effettivo periodo di occupazione e a condizione che la ditta sollevi l'Amministrazione da responsabilità per eventuali incidenti connessi alla circolazione stradale che si dovessero verificare a e/o per causa del rilascio della concessione medesima.

Alla scadenza del periodo autorizzato, il suolo dovrà essere lasciato libero da qualsiasi ingombro.

5. L'Amministrazione Comunale valuterà, previa conferenza dei servizi interna che sarà costituita dai Dirigenti degli uffici interessati o loro delegati, dall'Assessore al Commercio, dall'Assessore alle attività produttive, dall'Assessore alla Viabilità e dall'Assessore al Decoro Urbano, la compatibilità di ogni singolo progetto rispetto alla particolarità del luogo, alle esigenze viarie e pedonali, nonché alle peculiarità ambientali della zona e potrà condizionare il rilascio della concessione, pena la revoca della stessa, al rigoroso ed inderogabile rispetto di particolari prescrizioni.

6. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato:

1) tavoli, sedie, poltroncine e panche; 2) pedane; 3) elementi di delimitazione (fioriere, pareti mobili autoportanti in lastre di policarbonato trasparente o vetro infrangibile con altezza max 1.50 mt. nel punto più alto, o altro materiale ritenuto idoneo dall'Ufficio Tecnico); 4) ombrelloni; 5) tenda a falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montanti d'appoggio; 6) struttura a pagoda o tende a sbalzo intelaiate; 7) cestini portarifiuti e posacenieri.

**Tipologia 1:** tavolini di forma quadrata o rotonda, con ombrellone/i o tende (stagionale), struttura a pagoda, struttura a padiglione o tende a sbalzo intelaiate (stagionale), da collocare in esterni del pubblico esercizio, corredati da sedie-poltroncine-panche, destinati in via prevalente ai clienti fumatori;

**Tipologia 2:** elementi di arredo diversi quali fioriere, pareti mobili autoportanti, paraventi, pedane, cestini portarifiuti, posa ceneri, pensiline e simili.

## **Art. 25**

### **Criteri di regolamentazione per “l’occupazione attrezzata di suolo”**

1. Il titolare di un esercizio pubblico che intenda collocare su suolo pubblico o demaniale un’occupazione attrezzata di suolo, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

2. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di “occupazione attrezzata di suolo” elencati al precedente art. 1, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante zavorrature. Le bullonature sono consentite previa dichiarazione tecnica che attesti l’assenza di soluzioni alternative atte a garantire la sicurezza della struttura.

I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (vento, pioggia, ecc.).

4. L’Amministrazione Comunale potrà dettare al richiedente, a pena di decadenza della concessione, specifiche prescrizioni al fine di garantire il decoro cittadino e le migliori condizioni igienico - sanitarie.

5. In nessun caso l’occupazione attrezzata del suolo potrà nel tempo, a seguito di stratificazioni successive, trasformarsi in un locale chiuso (ad esempio chiosco).

6. Qualora, nello spazio oggetto di concessione come disciplinato dal presente documento d’indirizzo, vengano installate attrezzature non autorizzate, automaticamente verrà a decadere l’autorizzazione che non potrà essere rinnovata, a titolo di sanzione, per 5 anni.

7. Le occupazioni attrezzate di suolo non possono disporre di allacciamenti a acqua, fognatura e gas.

8. Lo spazio concesso dovrà essere ben illuminato e delimitato con strisce di colore bianco.

## **Art. 26**

### **Caratteristiche e limiti per “l’occupazione attrezzata di suolo”**

1. L’occupazione attrezzata di suolo è consentita alle attività commerciali, alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande, nonché ai laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto che dispongono di servizi igienici, per un fronte pari a quello dell’attività. Per queste ultime attività è consentita esclusivamente la collocazione di sedute quali, sedie e poltroncine, con seduta di altezza non inferiore a 70 cm. da terra, nonché piani di appoggio delle

dimensioni non superiore a cm 60 di diametro e con un'altezza minima di cm 130 da terra, all'interno di un'area concessa, delimitata con la collocazione di fioriere e/o barriere di protezione previste dal vigente Codice della Strada e regolamento di attuazione.

2. Nelle aree urbane interessate da provvedimenti di ZTL, solo nel caso che le dimensioni della strada siano tali da poterlo consentire senza arrecare pregiudizio alcuno è consentita l'occupazione della sede stradale riservata alla sosta dei veicoli per un fronte pari a quello dell'attività, con un massimo di metri 8,00 ed una profondità non superiore a quella dell'area adibita alla sosta stessa con un massimo di m. 3,50. L'occupazione della sede stradale dovrà in ogni caso garantire un passaggio minimo di mt. 4,00 per il transito veicolare in ogni senso di marcia ed essere delimitata con la collocazione di barriere di protezione previste dal vigente C.d.S. e regolamento di attuazione e/o fioriere del tipo previste nel presente Regolamento all'art. 31 comma 3.

Il marciapiede, anche se di proprietà privata ma di uso pubblico, insistente tra l'attività commerciale e l'area data in concessione dovrà essere lasciato libero da qualsiasi ingombro per garantire il passaggio pedonale;

3. E' altresì consentita l'occupazione della sede stradale, che in ogni caso deve garantire un passaggio di 4,00 mt per il transito veicolare e per ogni senso di marcia, nelle aree non interessate da provvedimenti di ZTL anche agli alberghi o b&b, che ne facciano richiesta, esclusivamente per essere destinata solo alla sosta dei pullman e delle vetture dei clienti degli alberghi e b&b per le operazioni di carico e scarico bagagli ed ogni stallo di sosta, ove possibile, deve avere una superficie di 12,50 (2,10 x 6,00) mq. per le autovetture e mq. 35 (2,5 x 14,00) per i pullman, salvo diversa prescrizione prevista da altro regolamento dettagliato per la materia o Ordinanza Sindacale.

3bis. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 20 del D.LGS n° 285 del 30 Aprile 1992 che recita <<l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il "traffico" ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione>> (comma così modificato dall'art. 29 Legge 7 Dicembre 1999 n. 472).

Poiché risulterebbe chiaro, che il legislatore ha imposto, infatti, le esistenza di un itinerario alternativo per il "TRAFFICO" e non per il "TRANSITO", volendo quindi garantire lo scorrimento, oltre l'area interdetta dall'occupazione ad un flusso di veicoli e non al singolo veicolo diretto, per esempio, all'interno della zona interessata dalla occupazione. Un'altra considerazione-precisazione, consiste nel fatto che non necessariamente il percorso alternativo, che come abbiamo visto dalla suddetta interpretazione, ha il mero scopo di by-passare l'occupazione, deve essere individuato su una strada diversa da quella sulla cui adiacente carreggiata è stata concessa l'occupazione. Infatti la carreggiata, essendo parzialmente occupata, (spazio adibito alla sosta regolamentare), consente ugualmente il transito dei veicoli e quindi il percorso alternativo può coincidere con la stessa.

Ritenendo ed individuando pertanto, nell'itinerario alternativo, che permette di by-passare l'area data in concessione, quella parte di strada, carreggiata o corsia di marcia, destinata alla circolazione dei veicoli, nelle Vie di tutto il territorio comunale, escluse la via Umberto e la via V. Emanuele quest'ultima dall'intersezione con la Via Erice e sino

all'ex passaggio a livello, i titolari di attività commerciali, nonché di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande, e di laboratori artigianali per la preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, qualora il marciapiede antistante fosse minore di cm 150 (centocinquanta), possono fare richiesta per l'occupazione della sede stradale riservata alla sosta dei veicoli per un fronte pari a quello dell'attività, con un massimo di metri 8,00, con una profondità non superiore all'area riservata alla sosta dei veicoli (max mt. 3,50), fermo restando che deve restare libera, per ogni senso di marcia o corsia, un'area destinata alla circolazione dei veicoli non inferiore a mt. 4,00 di ampiezza. Detta occupazione deve essere perimetrata con barriere di protezione e/o salvaguardia, previste dal vigente Codice della Strada e regolamento di attuazione, e/o con fioriere del tipo previste nel presente Regolamento. Dette occupazioni non possono ricadere nel triangolo di visibilità delle intersezioni e/o comunque entro i cinque metri delle stesse. I marciapiedi tra l'attività commerciale e l'area data in concessione devono essere lasciati liberi da qualsiasi ingombro per garantire il transito pedonale.

4. Lo spazio concesso dovrà essere ben illuminato e delimitato con strisce di colore bianco e le barriere segnalate mediante strisce alternate nere e bianche inclinate a 45°, in basso verso il lato di transito dei veicoli (fig. II 471 art. 175), in alternativa alle predette strisce debbono essere collocati su dette barriere dei catadiottri sequenziali di colore bianco sul lato sinistro del senso di marcia dei veicoli e rosso nel caso in cui l'occupazione ricadrebbe sul lato destro del senso di marcia dei veicoli.

5. Nelle piazze e negli slarghi di tutto il territorio sia che ricadono in aree demaniali che comunali è consentita l'occupazione di suolo pubblico solo alle attività commerciali che somministrano al pubblico alimenti e bevande o ai laboratori artigianali che preparano prodotti destinati al consumo diretto, anche nel caso in cui questi non siano contigui con le stesse attività e alle seguenti condizioni:

- L'occupazione attrezzata di suolo non può essere maggiore della superficie dell'attività commerciale che ne fa richiesta e non deve superare il 40% della superficie relativa all'attività autorizzata in sede fissa, esclusi i locali di servizio, wc e depositi, e comunque max mq. 27,00 nel caso in cui la percentuale ottenuta superi o è inferiore ai 27,00 mq. a tale parametro può derogarsi nel caso in cui la verifica dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di viabilità, valutate dall'Ufficio Tecnico e dai Vigili Urbani, consenta una maggiore superficie di somministrazione che, comunque, non può eccedere i mq. 35,00.

- Qualora un esercizio commerciale prospetti da due o più lati su una piazza e/o slargo e/o strada, potrà essere richiesta la concessione di ambedue aree esterne.

- Nel caso un esercizio commerciale prospetti su un lato di una piazza e/o slargo e/o strada, potrà essere richiesta la concessione di una sola area e precisamente o della piazza e/o slargo oppure in alternativa della sede stradale.

- Nel caso di più richieste per la stessa piazza o slargo, la superficie complessivamente rilasciabile non può essere maggiore di 4/10 dell'intera area e potrà essere concessa una sola autorizzazione per singola attività richiedente l'occupazione.

- La superficie concessa non può comunque in nessun caso essere maggiore della superficie dell'attività che ne fa richiesta e l'area può essere destinata solo ed esclusivamente alla posa degli elementi di cui all'art. 24 comma 6.

- La distanza massima ammissibile tra l'ingresso dell'attività commerciale e quella della superficie esterna richiesta non deve superare i 35,00 mt. lineari.

- 6. Elementi e strutture che compongono o delimitano l'occupazione attrezzata di suolo, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

7. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 4,00.

8. E' consentita collocare a ridosso dell'ingresso dell'attività medesima e sul marciapiede, piccoli vasi decorativi, purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2,00 mt.

9. Nei centri abitati, *preso atto che l'art. 20 comma 3 del D.L. n° 285 del 30.04.1992 Codice della Strada recita "l'occupazione di marciapiedi da parte di occupazione attrezzata di suolo, chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2,00 m. e che nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del codice, possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria"*, è consentita l'occupazione del marciapiede per una lunghezza pari o inferiore al fronte dell'esercizio commerciale e per una profondità massima di 3,00 mt.; l'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente, in corrispondenza d'intersezioni stradali, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità del traffico veicolare.

In corrispondenza di intersezioni l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità (art. 18 comma 2 del D.lgs. 285/1992 Codice della Strada), avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati in precedenza individuati. Nel caso in cui le aree richieste per l'occupazioni di suolo pubblico, dovessero ricadere all'interno del triangolo di visibilità superiormente calcolato, questi possono essere concessi solo se ricadenti sul marciapiede o slarghi che non eccedano la metà della loro ampiezza. Sono escluse le occupazioni sulla sede stradale che ricadono all'interno del suddetto triangolo di visibilità e comunque entro i cinque metri dall'intersezione.

10. Sono consentite le occupazioni di suolo pubblico anche per quelle attività la cui somministrazione alimenti e bevande prevede l'attraversamento stradale, con la prescrizione che gli alimenti siano adeguatamente coperti con idonei sistemi di protezione. Per sistemi di protezione degli alimenti, s'intendono il carrello portavivande per i ristoratori e il vassoio con coperchio per i bar. Per prevenire eventuali incidenti, si stabilisce di limitare la velocità a 30 Km orari nei pressi delle sopramenzionate attività commerciali, prevedendo eventuali colonnine antivelocità che funzionano da deterrente per far abbassare la velocità o l'installazione di dissuasori di velocità previsti dal vigente C.d.S..

11. L'installazione di occupazione attrezzata di suolo su aree pubbliche e private di uso pubblico, è consentita esclusivamente sulle strade di tipo E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) così come definite dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

12. In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi non è consentita l'occupazione di suolo pubblico.

13. E' ammessa l'installazione di pedane con struttura modulare e di dimensioni tali da poter essere facilmente rimossi, anche in parte, aventi altezza a raso del marciapiede, per consentire l'adeguata pulizia giornaliera.

14. Non sono ammessi, a protezione dell'occupazione attrezzata di suolo, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati se non espressamente contenuti nell'autorizzazione.

L'uso di pedane e basamenti è comunque vietato su tutti gli slarghi e le piazze del territorio, in quanto elementi ritenuti non strettamente necessari per l'allestimento ed il funzionamento dell'occupazione attrezzata di suolo e comunque non conformi ai principi della presente regolamentazione. Di norma la loro realizzazione è legata all'esigenza di definire con sicurezza i limiti d'uso dell'area pubblica ai fini della corretta applicazione del canone di occupazione del suolo pubblico, risolvere problemi di carattere funzionale creando superfici perfettamente orizzontali, copertura di porzioni di pavimentazione scadente o rovinata e non da ultimo rispondere ad una esigenza di riconoscibilità del locale.

Devono essere evitate interferenze con reti tecniche o elementi di servizio che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione (possibili elementi interessati a titolo di esempio: chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale/orizzontale).

15. In coerenza con i programmi pubblici di valorizzazione turistica e culturale dei centri urbani e storici le occupazioni attrezzate del suolo pubblico non devono occultare la visibilità di monumenti, portali ed elementi artistici o architettonici di pregio, di targhe, lapidi commemorative o altri elementi di valore.

16. Sui marciapiedi è consentito altresì, solo ai fini igienico-sanitari, l'installazione di distributori di profilattici o medicinali a condizione che questi siano addossati ad una parete della farmacia o parafarmacia, che siano incassati il più possibile nella stessa e che comunque il gettito della sporgenza dei distributori non ecceda oltre 1/4 dell'ampiezza del marciapiede.

Per ogni farmacia o parafarmacia, è consentito l'installazione di massimo due distributori.

## **Art. 27**

### **Pubblicità su elementi componenti "l'occupazione attrezzata di suolo"**

Sugli elementi di copertura componenti l'occupazione attrezzata di suolo è consentito l'apposizione sia del nome del locale, che l'apposizione di piccole scritte riportanti marchi di tipo pubblicitario, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture indicate all'art. 1, comma 6.

## **Art. 28**

### **Lavori nel sito o nel sottosuolo "dell'occupazione attrezzata di suolo"**

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione, e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, dall'Amministrazione Comunale o dal condominio o dalla proprietà ove insiste l'occupazione.

## **Art. 29**

### **Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi “dell’occupazione attrezzata di suolo”**

1. Nessuna responsabilità deve essere imputata all’ Amministrazione Comunale per danni a persone o cose, rimanendo il titolare della concessione l’unico a rispondere sul piano civile e penale, nei confronti di terzi. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora in conseguenza dell’installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a cura del titolare della concessione.

## **Art. 30**

### **Manutenzione degli elementi “dell’occupazione attrezzata di suolo”**

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dell’ “occupazione attrezzata di suolo” devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione e la parte circostante deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E’ fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica.  
In caso di inottemperanza l’A.C., previa verifica dell’inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz’altro procedere d’ufficio, ed ad insindacabile giudizio alla revoca parziale o dell’intera concessione, oltre che alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell’esercente, delle spese relative e di quant’altro occorresse per l’ottenimento dell’area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.
4. Nelle aree in cui l’A.C. introduca dopo l’approvazione di questo disciplinare attuativo, l’uso di nuovi arredi coordinati nella forma e nel colore, quelli esistenti dovranno essere sostituiti, senza preventiva richiesta di nuova concessione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione all’Ufficio competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.
5. L’occupazione attrezzata di suolo non deve recare pregiudizio, pericolo o nocimento per la pubblica e privata incolumità, non deve determinare impedimenti allo scolo delle acque pluviali.  
Gli eventuali tombini di qualsiasi genere posti sui marciapiedi in prossimità dell’occupazione attrezzata di suolo, devono essere coperti con tappetini o altri idonei sistemi di copertura.



## Art. 31

### Tipologie e materiali strutture “dell’occupazione attrezzata di suolo”


1. I tavoli, le sedie, le poltroncine o panche devono essere di lunghezza non superiore a metri 2 e nelle zone di rilevanza storico ambientale devono essere preferibilmente di colore scuro (marrone o legno naturale). Si tratta degli elementi fondamentali dell’occupazione attrezzata di suolo. L’elemento più diffuso prevede l’accostamento di 4 sedie a tavolini con pianta quadrata o rotonda.

La tipologia di sedia che normalmente viene adottata prevede un’unica seduta. I tavolini di norma utilizzati sono a pianta quadrata o rotonda di dimensioni piuttosto contenute con piedistallo centrale o con le quattro gambe agli angoli. Per dare uniformità e qualità estetica all’occupazione attrezzata di suolo, si regolamentano gli elementi sedie, sedute e tavolini come di seguito indicato.

In ogni occupazione attrezzata di suolo si dovranno utilizzare sedie uguali tra loro nella forma, nel colore e nelle dimensioni; inoltre sedie e tavolini dovranno essere monocromatici ed avere tipologie simili tra loro. La disposizione dovrà essere ordinata in funzione delle caratteristiche dimensionali e strutturali dell’occupazione attrezzata di suolo.



La disposizione dovrà inoltre essere tale da determinare percorsi diretti e lineari. Pertanto i tavolini e le sedie dovranno essere disposti sui marciapiedi, sulle strade o su slarghi e piazze in modo tale da non provocare l'interruzione dei percorsi pedonali ed assicurare comunque lungo i marciapiedi un passaggio pedonale minimo di 2,00 metri.



E' ammesso l'uso di sedie con seduta singola o in alternativa panche con struttura metallica leggera e l'uso di tavolini a pianta semplice quadrata o circolare.

Sono ammessi i seguenti materiali:

- Metallici naturali (alluminio, acciaio inox) e verniciati
- Legno naturale o laccato
- Materiali misti (struttura in metallo o legno, seduta e schienale in tessuto o in traverse di legno)
- Fibre naturali intrecciate (compreso vimini e midollino)

I colori ammessi sono i seguenti:

- Naturale (legno, alluminio, acciaio)
- Nero
- Bianco
- Beige
- Grigio grafite scuro e chiaro
- Marrone scuro
- Verde scuro

I tessuti ammessi per tovaglie e imbottiture sono quelli in cotone naturale o impermeabilizzato e quelli che prevedono il corretto accostamento cromatico tra tovaglie, imbottiture ed eventuali altri tessuti (ombrelloni e tende, ove presenti).

Nelle tabelle seguenti sono riportate alcune tipologie di sedie, sedute e tavolini ammessi.

E' in ogni caso vietato l'uso di sedie e tavolini in plastica o resina, sia bianca che colorata.

## ***TIPOLOGIE DI SEDIE E SEDUTE AMMESSE***



*Sedia con struttura in metallo, seduta e schienale in rete a maglia sottile*



*Sedia pieghevole con struttura in metallo, seduta e schienale in legno o metallo*



*Sedia con struttura metallica leggera o traverse in metallo o legno*



*Sedia con struttura metallica leggera o in legno, seduta e schienale in fibre naturali intrecciate*



*Sedia tipo poltrona*



*Sedia in ferro sobriamente decorata*



*Panca con struttura metallica leggera o traverse in metallo o legno*



*Tavolino con forma semplice e piede centrale*



*Tavolino con forma semplice e piede centrale*



*Tavolino con forma semplice a tre gambe*



*Tavolino con forma semplice a quattro gambe*



*Tavolino con forma semplice a quattro gambe*



*Tavolino con forma semplice a quattro gambe*



*Tavolino con forma semplice a quattro gambe*



*Tavolino con forma semplice a quattro gambe*

2. Le pedane in legno con relativa struttura di sostegno in legno, devono essere ricoperte di materiale ignifugo, fonoassorbente e conforme alle norme igienico sanitarie e devono essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale. Devono risultare accessibili ai soggetti disabili.

3. Le fioriere da usare come barriera protettiva, devono essere costituite da vasi o contenitori in cotto, pietra lavica, o pasta di marmo di colore bianco, con una dimensione minima di cm. 40 di altezza, x cm. 30 di larghezza e cm. 100 di lunghezza, posti in posizione accostata in modo da formare una delimitazione continua del tipo a cespuglio avente un'altezza compreso il contenitore min. mt. 0,90 max. mt. 1,20. Si consigliano essenze dell'ambiente locale o ligustro, laurus cerasus, ilex aquifolium, boxsus sempervires, laurus nobilis, pittosporum tobira. Le fioriere che risultassero in abbandono e cioè prive di piante o con piante incolte, con contenitore rotto o crepato, piene di rifiuti o comunque in cattivo stato di manutenzione, saranno fatte rimuovere a cura e spese del titolare.

4. L'uso di recinti/palizzate è vietato sugli slarghi e nelle piazze, in quanto elementi ritenuti non strettamente necessari per l'allestimento ed il funzionamento dell'occupazione attrezzata di suolo e comunque non conformi ai principi della presente regolamentazione.


Unicamente sulle Vie Tysandros, Naxos, Calcide Eubea, Via Schisò, Jannuzzo, IV Novembre e Reg. Margherita, considerati i flussi veicolari, è ammesso per le attività di ristorazione, l'impiego di pareti mobili autoportanti da collocare nel rispetto dei principi di leggerezza, trasparenza e facilità di rimozione, principalmente lungo il lato esposto verso la sede stradale interessata dal passaggio di mezzi, ad integrazione degli elementi a verde e devono essere formate da lastre di policarbonato trasparente o vetro infrangibile con altezza max 1.50 mt. nel punto più alto, o altro materiale ritenuto idoneo dall'Ufficio Tecnico.

5. Gli ombrelloni devono essere di forma a pianta quadrata, circolare o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura lignea o altro materiale idoneo e resistente per la struttura con supporto centrale o decentrato, solo se funzionalmente necessari, e telo opaco, in tinta unita di colore ecru, bianco o bordò.


Gli ombrelloni non devono coprire l'eventuale adiacente marciapiede ovvero gli adiacenti spazi destinati al movimento pedonale, per i quali si deve lasciare libero uno spazio minimo di mt. 1,20.

Per dare uniformità e qualità estetica all'occupazione attrezzata di suolo, si regolamentano gli elementi di copertura come di seguito. In ogni occupazione attrezzata di suolo si dovranno utilizzare solo elementi uguali tra loro disposti in modo regolare.

**AMMESSO**



**NON AMMESSO**



***TIPOLOGIE AMMESSE***

***LUNGOMARE TYSANDROS, VIA NAXOS, VIA JANNUZZO,  
LUNGOMARE SCHISO'***




*Esempio di ombrellone a supporto centrato*

*Esempio di ombrellone a supporto decentrato*



6. La tenda a falda tesa in tessuto con o senza aggancio alla muratura e montanti d'appoggio deve essere costituita da una o più tende a falda inclinata scorrevoli entro guide fisse agganciate alla facciata e appoggiate a montanti perimetrali. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici stesse. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda al di sotto di mt. 2,10 dal piano di calpestio dell'occupazione attrezzata di suolo. La sporgenza massima del braccio della tenda deve essere pari a 3,50 metri.

Il telo di copertura deve essere di colore tale da inserirsi correttamente nel contesto urbano, mentre nelle zone di rilevanza storico ambientale telo opaco, in tinta unita di colore ecrù, bianco o bordò.



*Esempio di Tenda a falda tesa*

I tessuti ammessi per tende ed ombrelloni sono:

- Cotone naturale o impermeabilizzato
- Colorati in tinta unita senza disegni fantasia, (colori consigliati: ecrù, bianco, o bordò).

I materiali ammessi per le strutture sono:


- Legno
- Alluminio
- Ferro

E' in ogni caso vietato l'uso di strutture a pagoda e/o tende a sbalzo su strutture intelaiate nelle Vie Tysandros, Naxos, Jannuzzo, lungomare Schisò e piazze o slarghi ad esse adiacenti, così come di seguito indicato.


***TIPOLOGIE AMMESSE NELLE RIMANENTI VIE, PIAZZE O SLARGHI***



*Struttura a pagoda*



*Tenda a sbalzo su struttura intelaiata*



*Struttura a padiglione*

7. Nelle aree date in concessione dovranno essere collocati contenitori porta rifiuti e posa ceneri, in numero adeguato all'attività svolta all'esterno dall'esercizio commerciale.

Alla manutenzione ed alla pulizia degli stessi, deve provvedere lo stesso concessionario.

Deve essere cura del concessionario provvedere alla pulizia del marciapiede, o dei muretti del lungomare, nel caso in cui gli avventori del proprio locale lascino i resti della consumazione (bottiglie, bicchieri, coppette o qualsiasi altro rifiuto), antistanti l'esercizio commerciale.

La mancata manutenzione e pulizia dei contenitori sopra detti o la pulizia degli spazi come sopra definiti (marciapiede, o dei muretti del lungomare antistanti il locale) e dell'area data in concessione, comporterà l'applicazione di sanzioni e revoca della autorizzazione.

### **Art. 32 Attività**

1. Nell'area destinata a concessione, è assolutamente vietato la preparazione, la cottura e la trasformazione di alimenti di alimenti e bevande.

2. Sull'occupazione attrezzata di suolo non possono essere installate banchi e attrezzature di qualsiasi genere atte alla somministrazione (es. frigo bar ecc.).

3. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, nell'occupazione attrezzata di suolo è vietata, l'effettuazione di intrattenimenti musicali, nonché qualsiasi tipo di diffusione sonora oltre gli orari stabiliti per legge o da ordinanza sindacale. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.

4. Nell'occupazione attrezzata di suolo è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

5. Nell'occupazione attrezzata di suolo è vietato occupare le banchine e le aree destinate alla circolazione dei veicoli con ogni genere di espositori, tavoli, panche, sedie e piante per decorazioni.

6. Per effettuare la somministrazione nell'area dell'occupazione attrezzata del suolo, gli esercenti devono rispettare le norme relative al consumo di alimenti e bevande, e munirsi del nulla osta in materia igienico/sanitario da parte dell'ufficiale sanitario o ASP, nonché di disporre di adeguati bagni per l'uso da parte dell'utenza.

7. Sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse ed a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi disturbo ai conducenti dei veicoli in transito.

### **Art. 33 Concessione per le attività commerciali che somministrano alimenti e bevande**

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, un'area attrezzata, deve ottenere la preventiva concessione. Sulla base dei principi esposti precedentemente, si precisa che condizione imprescindibile per il rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico oltre ad avere il possesso della licenza commerciale e somministrazione bevande è che tutti gli elementi di arredo della struttura possano essere agevolmente smontati e smantellati nel tempo massimo di una giornata (24 ore).

2. Ai fini dell'ottenimento della concessione di cui al punto all'art. 24 punto 6 e del comma 1 dell'art. 33, per ogni tipologia è previsto il relativo procedimento.

#### **Tipologia 1:**

**a)** Per ottenere il rilascio della concessione di suolo pubblico, che può riguardare esclusivamente il fronte antistante all'immobile dove è ubicato l'esercizio o su piazza o slargo, il titolare del pubblico esercizio deve presentare **domanda in bollo** al SUAP contenente i suoi dati e quelli dell'esercizio per il quale è richiesta l'occupazione, la durata della stessa, l'impegno a collocare e mantenere le attrezzature così come da ubicazione autorizzata e in ottime condizioni di

manutenzione, del rispetto dei requisiti igienico- sanitari previsti in materia, corredata da una planimetria, con fotografie del luogo, disegno degli arredi e dichiarazione circa il rispetto dei requisiti di ubicazione ed estetica (artt. 26 e 31), espressi nel presente documento, sottoscritta dal titolare dell'esercizio.

**b)** Il SUAP acquisisce il parere preventivo del Comando di Polizia Municipale che dovrà pervenire entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda circa la conformità dell'occupazione a quanto disposto dal codice della strada. Nel caso in cui il parere non pervenga entro il termine sopra indicato lo stesso si intenderà favorevole senza prescrizioni.

**c)** La concessione di suolo pubblico è rilasciata entro **30 giorni** dalla data di presentazione della domanda, salvo parere di altri enti e dopo il pagamento del canone dovuto per occupazione suolo o per tarsu.

**d)** La modifica del numero e/o delle caratteristiche delle attrezzature, qualora non comporti ampliamento o modifica sostanziale della superficie occupata è soggetta a semplice comunicazione contenenti i dati di cui al presente articolo.

**e)** Il SUAP a conclusione del procedimento, comunicherà all'Ufficio Tributi ed al Comando di Polizia Municipale l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per quanto di rispettiva competenza.

**f)** A realizzazione ultimata il titolare dell'occupazione suolo dovrà fornire all'Ufficio attestazione di corretta esecuzione e conformità dell'intervento alle prescrizioni del presente Documento, attestazione che potrà essere inviata anche per posta elettronica.

### **Tipologia 2:**

**a)** Per ottenere il rilascio di concessione di suolo pubblico, che può riguardare esclusivamente il fronte antistante all'immobile dove è ubicato l'esercizio o su piazza o slargo, il titolare del pubblico esercizio deve presentare domanda in bollo allo SUAP, con allegato progetto secondo quanto previsto nel successivo art. 34, a firma di professionista progettista.

**b)** Durata del procedimento 60 giorni (salvo sospensione dei termini debitamente motivata).

**c)** A realizzazione ultimata, il titolare dell'occupazione suolo dovrà fornire al SUAP attestazione di corretta esecuzione e conformità dell'intervento alle prescrizioni del presente Documento; attestazione che potrà essere inviata anche per posta elettronica.

3. La domanda di cui al comma 2 per tipologia 1 e tipologia 2 deve essere corredata inoltre da:

a) atto d'impegno unilaterale contenente le seguenti condizioni:

- impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato;
- impegno ad adeguare la tipologia e i materiali della struttura entro e non oltre il 30 Marzo 2015;
- impegno al pagamento della COSAP entro i termini di legge;
- impegno al pagamento della tassa giornaliera dei rifiuti;
- impegno in ogni caso alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni entro i termini di validità dell'autorizzazione;
- impegno alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni, qualora si verifichi la necessita di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico, per motivi di pubblica utilità e eventi di interesse pubblico;
- impegno di rimessa in pristino del suolo nello stato originario;
- obbligo di adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e pulizia degli spazi, per tutta la durata dell'occupazione.
- impegno a non destinare l'occupazione attrezzata di suolo e/o relativi spazi ad usi diversi.

- b) la ricevuta comprovante il versamento delle spese d'istruzione della pratica ammontanti a €. 200,00 nel caso di richiesta per le occupazioni a carattere permanente ed €. 150,00 nel caso di richiesta per le occupazioni a carattere temporaneo, sia su area demaniale che area comunale.
- c) autorizzazione Amministrativa se l'occupazione è strumentale all'esercizio di un'attività commerciale.
4. Allo scadere del termine dell'autorizzazione, l'occupazione di suolo pubblico per "occupazione attrezzata di suolo" cesserà automaticamente.
5. L'autorizzazione sia temporanea che definitiva, per la concessione di "occupazione attrezzata di suolo", sarà concedibile solo a soggetti che dimostrino di non essere in presenza di:
- a. pendenze amministrative con il Comune; con ciò intendendosi che i singoli soggetti e/o imprese non debbono essere debtrici nei confronti dell'Ente per essere stati oggetto di sanzioni amministrative che comportino il pagamento in favore dello stesso di somme di denaro per violazioni di leggi, norme e regolamenti anche comunali.
  - b. pendenze per violazione di norme e/o leggi riguardanti le licenze e/o autorizzazioni precedentemente rilasciate.
  - c. pendenze per il pagamento di oneri di qualsiasi genere da versarsi in favore del Comune di Giardini Naxos.
  - d. pendenze per il pagamento di tributi di qualsivoglia genere in favore del Comune di Giardini Naxos; sono inoltre esclusi i soggetti e/o imprese nei cui confronti sia stato completato l'iter per la formazione del ruolo al fine di recupero di somme di denaro attraverso gli appositi enti di riscossione.
  - e. con esclusione dei casi nei quali i singoli o le imprese abbiano intrapreso impugnazione dell'atto dal quale deriva la posizione di debito innanzi le autorità giudiziarie o siano nei termini per intraprendere la impugnazione.

### **Art. 34**

#### **Documentazione progettuale da allegare alla domanda relativa alle tipologie 1 e 2**

1. Gli interventi di arredo urbano devono concorrere, oltre alla valorizzazione del contesto urbano, a favorire la socializzazione e il pieno godimento da parte di tutti i cittadini, degli spazi urbani, proponendo un giusto rapporto tra ambiente naturale e costruito. Le tavole di progetto devono descrivere le opere ed evidenziare gli obiettivi sopra enunciati. In ogni caso le opere non devono costituire ostacolo per la pubblica circolazione e devono essere realizzate con materiali e trattamenti resistenti all'aggressione dell'inquinamento e all'usura del tempo.
2. Gli interventi per la realizzazione dei manufatti provvisori, oltre ad assolvere alle funzioni per cui sono stati programmati, devono concorrere alla valorizzazione del contesto urbano attraverso l'uso di materiali di qualità, con particolare attenzione alla fruibilità degli spazi circostanti da parte di tutti i cittadini. Inoltre tali interventi non devono risultare lesivi di eventuali alberi presenti da conservare e dei loro apparati radicali. Le tavole di progetto devono descrivere il manufatto in tutte le sue parti nonché l'intorno nel quale esso si inserisce con particolare attenzione ai percorsi, alla vegetazione da mantenere e agli eventuali accorgimenti volti a mitigarne l'impatto sull'ambiente circostante.
3. Il progetto delle opere, dovrà essere prodotto in **cinque copie**. Detto progetto si compone dei seguenti elementi essenziali:
  - a) Domanda di autorizzazione secondo il modello predisposto dal SUAP, completo in ogni sua parte e comprendente i dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico del richiedente e del progettista;
  - b) Relazione tecnica descrittiva asseverata, completa delle dichiarazioni e/o dimostrazioni di rispetto delle normative in materia di sicurezza, l'eventuale presenza di passaggi pedonali, di chiusini per sottoservizi e di elementi architettonici di rilievo, nonché le soluzioni

architettoniche e d'arredo con indicate le caratteristiche della struttura, le specifiche tecniche del manufatto, anche con depliant illustrativi, relativi agli elementi di arredo e corredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, cestini per rifiuti);

c) Tavola Unica piegata in formato A4, contenente:

- Planimetria quotata (scala consigliata 1:200) riportante l'intervento ed estesa ad un intorno significativo comprendente le strade con la relativa toponomastica e la loro ampiezza, la posizione, le sagome e i distacchi dai fabbricati, le posizioni delle eventuali costruzioni confinanti con i relativi distacchi ed altezze, le eventuali alberature esistenti con l'indicazione delle relative essenze, l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e degli allacciamenti ai pubblici servizi;
- piante, prospetti e sezioni di tutti i fronti dell'intervento, debitamente quotato (scala non inferiore a 1:100) e con dimostrazione grafica dei requisiti previsti dalla legislazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- parere igienico sanitario rilasciato dall'ufficiale sanitario o ASP competente;

### **Art. 35**

#### **Concessione su aree demaniali marittime**

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nelle aree demaniali marittime è rilasciata dall'ente demaniale preposto fermo restando le prescrizioni previste dagli artt. 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del presente regolamento.
2. Tale concessione è rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia di demanio marittimo e alle condizioni in essa contenute.

### **Art. 36**

#### **Autorizzazioni e concessioni all'occupazione di suolo pubblico da parte di attività artigianali e esercizi commerciali**

1. Le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale; delle stesse non è consentita la cessione.
2. Le autorizzazioni sono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del titolare di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
3. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia. Inoltre ha l'obbligo:
  - di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto abilitante l'occupazione;
  - di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
  - di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.
4. Il titolare dell'autorizzazione, nell'esercizio dell'occupazione, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto autorizzatorio, l'interessato deve:

- a. Non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- b. Evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;

- c. Evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- d. Collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.
- 5.** La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto dell'autorizzazione, è in ogni caso a carico del soggetto autorizzato.
- 6.** Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il titolare dell'autorizzazione, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.
- 7.** L'occupazione di marciapiedi o banchine con manufatti, souvenir, espositori, tavoli, sedie, piante ornamentali od altro è consentita davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e previa autorizzazione e a condizione di quanto indicato all'art. 26 comma 10.
- 8.** In ogni caso, sul marciapiede o sulla banchina deve essere garantito un passaggio pedonale di almeno 2,00 ml., e, comunque, tali da mantenere il rispetto delle condizioni minime per il passaggio dei disabili.
- 9.** L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di decoro, viabilità, e di sicurezza del traffico.
- 10.** Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.
- 11.** La domanda per la concessione del suolo pubblico, in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo, dovrà essere presentata al Protocollo generale del Comune e dovrà contenere:
- a) i dati dell'interessato e dell'esercizio per il quale viene richiesta l'occupazione;
  - b) la durata dell'occupazione;
  - c) l'indicazione dettagliata delle attrezzature richieste;
  - d) il disegno con evidenziate le attrezzature e gli spazi occupati;
  - e) la dichiarazione dell'interessato con la quale lo stesso si impegna, sotto la propria responsabilità, a collocare e mantenere le attrezzature nella ubicazione autorizzata e in ottime condizioni di manutenzione.
  - f) la ricevuta comprovante il versamento delle spese d'istruzione della pratica ammontanti a €. 200,00 nel caso di richiesta per le occupazioni a carattere permanente ed €. 150,00 nel caso di richiesta per le occupazioni a carattere temporaneo sia su area demaniale che area comunale.
- 12.** L'ufficio protocollo trasmette immediatamente la domanda allo Sportello Unico.
- 13.** Il SUAP acquisisce il parere del Comando di P.M. che dovrà pervenire entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda circa la conformità dell'occupazione a quanto disposto dal c.d.s..
- 14.** Nel caso in cui il parere non pervenga entro il termine sopra indicato lo stesso si intenderà favorevole senza prescrizioni.
- 15.** La concessione di suolo pubblico è rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione del provvedimento. In tale atto sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o autorizzazione, la

riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

**16.** Il SUAP a conclusione del procedimento, comunicherà al Settore Tributi e al Comando di Polizia Municipale l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per quanto di rispettiva competenza.

**17.** E' istituito il registro delle concessioni sul quale saranno annotati i superiori dati e le scadenze dei pagamenti.

### **Art. 37**

#### **Rinnovo della concessione**

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio con occupazione attrezzata di suolo, può essere rinnovata previa la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il rilascio della concessione originaria e non può comunque essere soggetta a più di tre rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché deve essere ripresentata la domanda così come definito dagli art. 33, e 34.

2. In caso di rinnovo (con esclusione per i subentri nelle attività), con occupazione attrezzata di suolo stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante le non mutate condizioni dell'area precedentemente occupata e la totale conformità del'occupazione attrezzata di suolo a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa, la documentazione comprovante i versamenti dei tributi comunali inerenti il'occupazione attrezzata di suolo, riferiti all'anno precedente. Costituisce, comunque causa di diniego per il rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei tributi dovuti.

3. Il titolare dell'esercizio, previa esibizione del versamento dei tributi comunali inerenti l'occupazione di suolo pubblico, può chiedere una proroga per la stessa autorizzazione stagionale del'occupazione attrezzata di suolo.

4. Il mancato rinnovo annuale del'occupazione attrezzata di suolo stagionale, fa decadere il diritto da parte del titolare dell'esercizio al rinnovo della concessione per gli anni successivi e pertanto deve essere ripresentata la domanda così come definito dagli art. 33 e 34.

5. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare l'occupazione attrezzata di suolo per motivi di interesse pubblico, potrà ripresentare per l'anno successivo la domanda di rinnovo.

6. In caso di subentro, il nuovo titolare dell'esercizio deve ripresentare la domanda così come definito dagli art. 33 e 34, perché trattasi di nuova concessione.

7. Per le aree demaniali marittime, il rinnovo della concessione demaniale è rilasciato dall'ente demaniale preposto secondo la normativa vigente in materia.

### **Art. 38**

#### **Revoca, modifica o sospensione delle concessioni per "l'occupazione attrezzata di suolo"**

1. Tutte le autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in base ad apposite disposizioni dei competenti uffici comunali.

2. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla

sua primitiva destinazione, ovvero, debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'amministrazione comunale ha diritto di revocare l'autorizzazione.

3. La concessione, può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) previa diffida scritta, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;

b) previa diffida scritta, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;

c) previa diffida scritta qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti e previa rimozione delle cause dello stesso disturbo;

d) qualora vengano a mancare i requisiti richiesti del presente regolamento;

e) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;

f) in qualsiasi caso ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione sia sopraggiunto o si sia posta in evidenza una ragione di interesse dell'Ente e/o evento di pubblico interesse.

4. Nei casi previsti dai punti d), e), f) del comma precedente, la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

Qualsiasi inosservanza degli articoli sopra riportati, comporta la sospensione della concessione per un periodo di dodici mesi, ed il riesame completo della richiesta.

Nel periodo di sospensione, l'area dovrà essere lasciata libera da qualsiasi ingombro e tornerà alle funzioni originarie ed il soggetto a cui è stata sospesa la concessione non potrà vantare a nessun titolo, eventuali risarcimenti, danni o rimborsi.

5. La diffida assegna al privato un termine di 5 giorni dalla notifica, per l'adeguamento alle prescrizioni imposte dall'Amministrazione, successivamente si provvederà alla revoca della concessione.

6. Resta comunque a carico del concessionario o dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi o al patrimonio comunale a causa dell'occupazione.

7. La revoca di autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione, senza interessi, del canone pagato in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

8. La revoca è disposta dal funzionario incaricato, con apposita disposizione di sgombero e di riduzione in ripristino del bene occupato, preceduta da una perizia tecnica attestante il pubblico interesse di cui al comma 2 del presente articolo. Nella disposizione di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo di messo comunale.

9. Il provvedimento di revoca per necessità per pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà

obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune ed a terzi.

10. Al fine di rendere efficace ed efficiente il sistema dei controlli sul legittimo utilizzo degli spazi ed aree pubbliche e di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei canoni propri, con il presente regolamento si stabilisce:

a) Sono deputati ai controlli il Corpo della Polizia Municipale e Organismi all'uopo autorizzati dal Comune;

- b) Il Corpo della Polizia Municipale dovrà assicurare controlli permanenti sulla corretta applicazione del Regolamento, provvedendo alle azioni repressive dei fenomeni di abusivismo, comminando le relative sanzioni ed avviando con immediatezza l'iter per lo sgombero o demolizione dei beni o strutture occupanti abusive;
- c) Il Sindaco, l'Assessore al Patrimonio, l'Assessore ai Tributi o il Dirigente dell'Ufficio Commercio e Tributi può disporre in qualunque momento controllo, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione.
- d) Ogni tre mesi l'unità operativa del Corpo di Polizia Municipale, inoltrerà al Sig. Sindaco, al Sig. Assessore al Patrimonio, al Sig. Assessore ai Tributi ed al Dirigente dell'Ufficio Commercio e Tributi, una relazione sull'attività;
- e) L'ufficio Tributi provvederà a trasmettere, entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, ai VV.UU. l'elenco completo di tutte le concessioni attive sul territorio comunale. L'aggiornamento immediato dovrà avvenire, ove possibile, anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche, con la trasmissione on-line dei dati;
- f) Entro 90 gg, dalla trasmissione dell'elenco di cui al punto e), gli organi preposti (Vigili Urbani, Ufficio Commercio e Tributi) all'attuazione del presente regolamento, con l'ausilio di un Tecnico del Comune, dovranno predisporre una mappatura completa di tutte le occupazioni di aree e spazi pubblici che insistono sul territorio comunale, segnalando ogni opera irregolare o abusiva.

### **Art. 39** **Deroghe**

1. Nel caso di manifestazioni pubbliche di vario genere e natura, che interessano le aree date in concessione e per le sole giornate in cui si svolgeranno le manifestazioni, il concessionario dovrà lasciare libera l'area occupata o restringerla al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione, senza che questi possa vantare alcuna forma di risarcimento danni o altro.
2. Sono possibili deroghe alle norme contenute nel presente Regolamento solo in presenza di progetto unitario di iniziativa o di regia pubblica esteso ad un ambito urbano omogeneo (piazza, ecc..), teso a valorizzare gli elementi caratteristici dietro parere di una Commissione Tecnica.

# **CAPO QUINTO**

## **Agevolazioni - Esenzioni- Modalità e termini di pagamento - Sanzioni - Diffida ad adempiere – Ingiunzione di pagamento - Riscossione coattiva - Rimborsi**

### **Art. 40** **Esenzioni**

Sono esenti dal pagamento del canone:

Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed A.S.L., nonché da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lettera c del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e ss.

Le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia uno dei soggetti indicati nel comma precedente.

Le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, sportive. La manifestazione non deve comunque avere fini di lucro ed essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa degli spettatori deve essere del tutto gratuito. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale.

Le occupazione effettuate da O.N.L.U.S. esclusivamente per l'attività di natura istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà.

### **Art. 41** **Modalità e termini di pagamento**

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
  - a) a mezzo di apposito conto corrente postale intestato al comune di Giardini Naxos
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato prima del rilascio dell'atto di concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 6.
4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto al successivo comma 6, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 3.
5. Il Canone relativo a ciascuna concessione permanente se di ammontare superiore a €. 250,00 può essere corrisposto in n. 2 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 28 febbraio e 30 aprile, dell'anno di riferimento.

6. Il Canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, se di ammontare superiore a Euro 500,00 può essere corrisposto in n. 3 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1<sup>a</sup> rata al momento del rilascio dell'atto e comunque non oltre la data di inizio dell'occupazione e le successive alle scadenze del 30 aprile, 30 giugno e 30 agosto.

## **Art. 42**

### **Penalità, indennità, sanzioni**

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 20% del Canone dovuto o del restante canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 30%.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone dovuto maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.
4. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
  - per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
  - per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
  - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.
5. La sanzione irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusive per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art. 28 del D.Lgs.114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.
7. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 20,00

## **Art. 43**

### **Definizione agevolata della penale**

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte degli Uffici Comunali e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
  - a. al 10% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
  - b. al 15% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

**Art. 44**  
**Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento**

1. L'Ufficio Comunale effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art. 42 per quanto riguarda le occupazioni abusive.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 45.

**Art. 45**  
**Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata nel modo seguente: secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 46 del 26.2.1999 e ss. Modifiche ed integrazioni o mediante ingiunzione fiscale prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639.

**Art. 46**  
**Rimborsi**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
4. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a €. 20,00.
5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998.

# **CAPO SESTO**

## **Norme finali – Pubblicità – Entrata in vigore**

### **Art. 47**

#### **Norme finali**

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento del presente Canone.
  2. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione definitiva.
  3. I titolari di attività commerciali, laboratori artigianali e attività di somministrazione alimenti e bevande con strutture di qualsiasi tipo, su suolo pubblico e privato, comunque autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e difformi dallo stesso, devono adeguarsi alla presente normativa allo scadere della concessione in atto e comunque non oltre il 30/03/2015.
  4. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in istruttoria, sono rilasciate in base alle norme previste dal presente Regolamento.
- Il presente regolamento prevale sulle norme contenute in altri regolamenti comunali vigenti qualora le stesse risultino in contrasto con esso.

### **Art. 48**

#### **Pubblicità**

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici del settore tributario o sul sito istituzionale di questo Comune.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

### **Art. 49**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014